

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



**REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA**

(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 smi c.d. Codice dei contratti pubblici)

INDICE

- ARTICOLO 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione**
- ARTICOLO 2 - Principi**
- ARTICOLO 3 - Limiti di applicazione per valore**
- ARTICOLO 4 - Responsabile unico del procedimento**
- ARTICOLO 5 - Direttore dell'esecuzione del contratto – Direttore dei lavori**
- ARTICOLO 6 - Commissione Giudicatrice**
- ARTICOLO 7 - Programmazione degli acquisti**
- ARTICOLO 8 - Avvio della procedura di affidamento**
- ARTICOLO 9 - Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro**
- ARTICOLO 10 - Affidamenti di importo inferiore a euro 40.000**
- ARTICOLO 11 - Affidamenti di importo superiore a 40.000 euro**
- ARTICOLO 12 - Limiti agli inviti degli operatori economici – principio di rotazione**
- ARTICOLO 13 -Requisiti degli operatori economici**
- ARTICOLO 14 - Lavori di somma urgenza**
- ARTICOLO 15 - Forma del contratto**
- ARTICOLO 16 - Collaudo e verifica di conformità**
- ARTICOLO 17 - Esecuzione e Pagamenti**
- ARTICOLO 18 -Obblighi di Trasparenza**
- ARTICOLO 19 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie**
- ARTICOLO 20 - Adeguamento automatico e rinvio**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'acquisizione, sotto soglia comunitaria (*art. 35 comma 3 Codice*), di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (Codice), nonché secondo le Linee Guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Contessa Entellina per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
3. Sono fatti salvi gli acquisti tramite il fondo economale nei limiti e alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni normative in materia di cui all'art. 44 DPR 254/2005.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (*art. 36, comma 2, del Codice*).

ARTICOLO 2

Principi

1. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisizione, sotto soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze del Comune.
2. Nell'affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità.
Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
3. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.
4. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti.
5. Il principio di rotazione può essere derogato a fronte di:
 - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità tecnico-artistiche e/o culturali, ecc.);
 - b) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.
 - c) negli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. n. 208/2015.
6. La rotazione non si applica ove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato (ad esempio avvisi per manifestazione di interesse senza limitazione del numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione).
7. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

ARTICOLO 3

Limiti di applicazione per valore

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 35 del Codice.

ARTICOLO 4

Responsabile unico del procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o un Direttore dei Lavori. In caso di mancata nomina le funzioni di RUP sono svolte dal Responsabile della P.O. dell'area di riferimento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida ANAC, tra i dipendenti del Comune, sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti come previsto al successivo articolo 5.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del Codice e alle Linee Guida ANAC, in materia di ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento.

ARTICOLO 5

Direttore dell'esecuzione del contratto – Direttore dei lavori

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, salvo diversa indicazione nella determina a contrarre o atto equivalente, svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto o di Direttore dei lavori.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi:
 - prestazioni di importo superiore a euro 500.000;
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - per ragioni concernenti l'organizzazione interna del Comune, che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Il Direttore dei lavori è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi:
 - lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
 - progetti integrali;
 - interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto / il Direttore dei Lavori, ove diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente,

tempestivamente trasmesso al fornitore.

5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto / il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente e nel rispetto delle Linee Guida ANAC.

ARTICOLO 6

Commissione Giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fino alla completa adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, da istituirsi presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 78 del Codice, è individuata e nominata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dirigenziale, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto del criterio di rotazione e della qualificazione professionale richiesta, fermo restando l'applicazione delle ipotesi di incompatibilità e le cause ostative previste dal Codice.
3. I componenti, in numero di 3, sono scelti di norma, tra il personale interno dell'Amministrazione. Nei casi di particolare complessità, i componenti potranno essere in numero massimo di 5. La Commissione è presieduta da un Dirigente ed in caso di impedimento temporaneo od incompatibilità, da altro Dirigente o da un funzionario incaricato di funzioni apicali, nel rispetto del criterio di rotazione.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP effettua il controllo della documentazione amministrativa e l'accertamento dell'anomalia dell'offerta.
5. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice.
6. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP svolge le operazioni di gara. Il RUP può avvalersi di un seggio di gara per la valutazione della congruità delle offerte, in ragione della complessità delle valutazioni o delle competenze specifiche richieste, previa espressa indicazione nel bando di gara/lettera d'invito.
7. Delle operazioni di gara deve essere redatto processo verbale.

ARTICOLO 7

Programmazione degli acquisti

1. Il Comune adotta il programma triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a € 100.000,00 (*art.21, comma 3, del Codice*) nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000 (*art. 21, comma 6 del Codice*) e i relativi aggiornamenti annuali, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente.
2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con i limiti di bilancio.

ARTICOLO 8

Avvio della procedura di affidamento

1. la procedura di affidamento ha inizio con la determina a contrarre redatta dal Dirigente responsabile della spesa, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - caratteristiche essenziali dei lavori/servizi/forniture che si intendono acquisire;
 - procedura che si intende seguire con sintetica motivazione delle ragioni;
 - criteri di selezione degli operatori economici;
 - criterio di aggiudicazione adeguatamente motivato;
 - importo massimo stimato dell'affidamento;
 - relativa copertura contabile;

- nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, ove non già preventivamente nominati negli atti programmatici;
- principali condizioni contrattuali;
- ragioni (se del caso) di natura oggettiva che giustificano il ricorso all'unicità dell'operatore economico;
- congruità economica, ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività relativamente all'affidamento in house;
- assenza di professionalità interne per lo svolgimento del servizio nel caso dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecniche, requisiti legati alla capacità economica e finanziaria e esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento.
- Allegati tecnici e/o capitolati;

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ARTICOLO 9

Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto.
2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
3. La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'I.V.A.
4. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti ovvero mercato elettronico.
5. I requisiti di contrattazione con il Comune sono assolti dalla regolarità contributiva di cui al D.U.R.C.

ARTICOLO 10

Affidamenti di importo inferiore a euro 40.000

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture possono avvenire, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, secondo le seguenti modalità:
 - affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato;
 - procedura negoziata che, nel rispetto del comma 5 dell'articolo 2, avvenga tramite:
 - una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa di mercato condotta tra fornitori iscritti in elenchi propri o di altre stazioni appaltanti, ovvero tra i fornitori presenti sul mercato elettronico;
 - un'indagine informale effettuata con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
 - la verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del

contratto e per la relativa categoria merceologica;

- eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

La trasparenza è altresì garantita, dando dettagliatamente conto nella determina a contrarre o atto equivalente del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti, di eventuali caratteristiche migliorative offerte, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

2. La consultazione di un unico operatore economico è di norma consentita nei seguenti casi:

- a) se il bene o il servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC;
- b) se il bene o il servizio è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico al prezzo più basso;
- c) se il bene o il servizio è acquisito sul mercato elettronico accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità /prezzo.

3. La determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante unico atto, che contiene in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore economico, la motivazione della scelta del contraente e il possesso dei requisiti di carattere generale.

ARTICOLO 11

Affidamenti di importo superiore a 40.000 euro

1. L'affidamento di contratti di importo pari o superiore a euro 40.000 avviene a conclusione di una procedura negoziata con la consultazione, ove esistenti:

- di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo unitario inferiore a 150.000,00 euro;
- di almeno quindici operatori economici per i lavori di importo unitario superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;
- di almeno cinque operatori economici per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

2. Gli operatori economici da consultare sono così individuati:

- a) tramite elenco di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- b) sulla base di indagini di mercato, come previsto dalle Linee guida ANAC.

3. Gli operatori economici ammessi alla procedura devono possedere i requisiti generali previsti dal Codice, i requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, i requisiti legati alla capacità economica e finanziaria e l'esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento in conformità alla normativa vigente e espressamente individuati nella determina a contrarre.

4. La procedura prende avvio con una determina a contrarre con gli elementi previsti al precedente articolo 8 oltre alla specifica relativa alla richiesta o meno di garanzia provvisoria e di garanzia definitiva ai sensi degli articoli 93 e 103 del Codice.

5. L'avvio della procedura e tutti gli atti inerenti e conseguenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, nel rispetto delle Linee Guida ANAC.

ARTICOLO 12

Limiti agli inviti degli operatori economici – principio di rotazione.

1. Nell'individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice, il Responsabile del procedimento applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

2. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato realizzata con le modalità previste dall'art. 36, comma 7 del Codice, il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l'impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per la medesima fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di tre mesi dall'affidamento.

3. Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia talmente esiguo da determinare situazioni con meno di cinque soggetti invitabili alle procedure di consultazione, il Responsabile del procedimento può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, invitare anche soggetti già risultati affidatari, sempre che siano trascorsi almeno due mesi dall'affidamento.
4. Il Responsabile del procedimento può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica, anche se precedentemente affidatari di forniture di beni, di servizi o di lavori entro i termini previsti dal precedente art. 2.
5. Si applica il principio di rotazione alle procedure di affidamento diretto regolate dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice per ogni affidamento il cui valore unitario sia pari o superiore a euro 5.000,00 per forniture e servizi, pari o superiore a euro 10.000,00 per servizi di architettura e ingegneria, pari o superiore a euro 20.000,00 per lavori.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione, al fine di assicurare l'efficienza della gestione delle acquisizioni, può affidare, in deroga al principio di rotazione:
 - a) più servizi o forniture di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 Euro;
 - b) più lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 Euro.
7. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia qualora l'ANAC elabori criteri applicativi specifici relativi al principio di rotazione.

ARTICOLO 13

Requisiti degli operatori economici

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con il Comune, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.
2. Gli ulteriori requisiti devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle MPI (medie piccole imprese) di risultare affidatarie; in ordine al possesso degli ulteriori requisiti si prevede che:
 - a) i requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) i requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
3. Il possesso dei requisiti prescritti è attestato dall'operatore economico mediante il modello DGUE compilato e firmato, reso all'atto di presentazione dell'offerta.
4. Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di importo superiore a € 5.000,00, ivi incluse quelle di importo inferiore alle soglie comunitarie.
5. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati

dall'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 14

Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente il Dirigente competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 163 del Codice.

PARTE TERZA

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 15

Forma del contratto

1. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.
2. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.
3. In caso di affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00, i contratti di cui al comma precedente, possono essere stipulati mediante scambio di corrispondenza, lettere commerciali, anche tramite PEC o strumenti analoghi (*Art. 5 e 192 Codice e Linee guida ANAC*).
4. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorre dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016.
5. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i, nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
6. Per la stipula di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture è necessario acquisire :
 - a) la comunicazione antimafia per i contratti e sub-contratti il cui valore al netto di I.V.A., sia pari o superiore ad €. 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria .
 - b) l'informazione antimafia per i contratti e sub-contratti il cui valore, al netto di I.V.A., sia pari o superiore alla soglia comunitaria.
7. Non è necessario acquisire l'informazione né la comunicazione antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro (art.83,comma 3, D.Lgs 159/2011)

8. Decorso il termine di 30 gg. dalla richiesta della documentazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), nelle more della sua acquisizione, l'Amministrazione può addivenire alla stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto all'art. 92, comma 3, del D. Lgs 159/2011

ARTICOLO 16

Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti pubblici stipulati sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture.
2. Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, con le seguenti indicazioni:
 - a) per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica;
 - b) per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dei Lavori, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica;
 - c) per le forniture di beni e servizi di importo superiore a euro 40.000, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se diverso.
 - d) per i lavori di importo superiore a euro 40.000, il collaudo è attestato, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.
3. All'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 17

Esecuzione e Pagamenti

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite (*Art. 102 Codice*).
2. Il pagamento delle fatture è subordinato al DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.
3. I pagamenti sono disposti, con le modalità previste dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

ARTICOLO 18

Obblighi di Trasparenza

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, il Comune pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.
2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D. Lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune.

ARTICOLO 19

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari ed altri atti precedenti aventi ad oggetto la disciplina in materia di attività contrattuale,

relativamente agli acquisti di lavori servizi e forniture.

3. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono regolate dalle disposizioni vigenti alla data del bando di gara.

ARTICOLO 20

Adeguamento automatico e rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta in materia.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le normative comunitarie, nazionali, regionali e disposizioni ANAC, vigenti in materia.